



COMUNE DI GIOIA TAURO

CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI



Carta dei Servizi

Il Servizio Demografico è un servizio indispensabile nella vita civile di un cittadino. Accompagna gli eventi importanti del ciclo della vita assicurando i primari diritti di cittadinanza e di garanzie personali nel rapporto con lo Stato.

La Carta dei Servizi è uno strumento di particolare importanza nella costruzione di un rapporto positivo tra il Comune e il Cittadino: con essa l'amministrazione si impegna a erogare i propri servizi rispettando la qualità nella trasparenza delle procedure e nella ricerca della semplificazione. La sua finalità è quella di offrire una fruizione consapevole dei Servizi chiarendo l'organizzazione, le modalità di erogazione e i tempi massimi di conclusione dei relativi procedimenti.

La Carta dei Servizi rispetta il patto con i cittadini di adeguare il servizio alle innovazioni tecnologiche e amministrative cercando di curare al contempo il rispetto e la cortesia nei confronti dei cittadini.

Ed è proprio in quest'ottica che dall'inizio dell'anno alcune attività dei principali servizi demografici sono svolti dall'URP.

L'impegno è quello di garantire attenzione e miglioramento continuo, confidando nella reciproca partecipazione e collaborazione.

Cos'è la carta dei servizi del comune di Gioia Tauro

La Carta dei Servizi è un impegno che il comune di Gioia Tauro attua con i cittadini attraverso un documento pubblico con il quale dichiara quali sono i servizi offerti e con quali standard di qualità si impegna a fornirli.

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e al D.Lgs. n.286/1999.

Uguaglianza e imparzialità

I servizi di anagrafe, stato civile elettorale, leva sono forniti secondo obiettività, imparzialità, equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizione sociale e grado di istruzione. Il comune garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna a prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti disabili.

Continuità

I servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e leva sono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni, tenendo conto dell'orario di apertura al pubblico e delle cause di forza maggiore. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente eventuali interruzioni programmate nell'erogazione del servizio in modo da garantire, eventuali disservizi. In caso di sciopero garantisce i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente.

Partecipazione e trasparenza

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi pubblici, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, osservazioni e reclami e attivando verifiche del grado di soddisfazione dei cittadini.

Efficacia ed efficienza

Compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e leva, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla qualità del servizio.

Validità della Carta

La Carta dei Servizi è valida dal momento della sua emanazione da parte del Comune.

La Carta è per sua natura uno strumento destinato ad essere periodicamente aggiornato e modificato al raggiungimento degli obiettivi dichiarati o quando dovessero intervenire modifiche sostanziali a quanto prestabilito. Permette ai cittadini di constatare il rispetto degli standard e degli impegni dichiarati, di essere informati sui cambiamenti in atto e di verificare i piani di miglioramento avviati.

I nostri impegni per la qualità del servizio

Presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) sono disponibili i modelli per le richieste di cambio residenza, italiani, extracomunitari, comunitari, cambio di via.

Nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente –attività e procedimenti, sono censiti tutti i procedimenti dei servizi demografici con l'indicazione del responsabile del procedimento, i tempi per il rilascio delle certificazioni e/o degli atti, nonché i contatti telefonici.

I servizi demografici si impegnano, nei tempi di legge, all'aggiornamento di tutte le proprie procedure a seguito delle nuove normative approvate e riguardanti la materia anagrafica, provvedendo altresì a darne conto mediante l'aggiornamento della presente Carta.

Il Sindaco e i servizi demografici

Non a tutti i cittadini è noto che alcuni dei servizi da loro più "frequentati" quando si recano in sedi comunali sono in realtà servizi di competenza statale, affidati ai Comuni perché, data la loro vicinanza con le popolazioni amministrative, sono in grado di garantire una migliore gestione, tali sono i cosiddetti "servizi demografici" che si occupano delle attività relative all'anagrafe, all'elettorale, alla leva, alla statistica, attività direttamente conseguenti alle funzioni che il Sindaco riveste quale Ufficiale di Governo.

Nel nostro ordinamento, infatti, il Sindaco espleta due funzioni ben distinte e separate: l'una quella di Capo dell'Amministrazione Comunale, l'altra quella di Ufficiale di Governo. In tale seconda veste, i Sindaci si rendono garanti dell'applicazione uniforme di leggi dello Stato che, necessariamente, non possono essere lasciate alla potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e dei Comuni.

Nella stessa qualità di Ufficiale di Governo e quindi quale organo periferico dello Stato, il Sindaco è Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile e sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, oltre che vigilare sui servizi elettorali e di leva militare.

L'Organizzazione dei servizi

Stato civile

Funzione dello Stato Civile è ricevere, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri o per mezzo di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive il complesso di eventi determinanti lo status della persona, che possono essere indipendenti o dipendenti dalla sua volontà; conservare tale documentazione, perché dai fatti e atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolare diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni. Un'altra funzione essenziale del servizio pubblico dello Stato Civile è quella di garantire l'attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona.

Gli uffici curano quindi la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione, matrimonio, unioni civili, morte ed aggiornano, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio.

Inoltre ne rilasciano la relativa certificazione.

La materia è stata innovata dal nuovo ordinamento di Stato Civile, approvato con il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 che ha dato concreta attuazione alla volontà di rivedere e semplificare l'ordinamento di stato civile del 1939 eliminando, riducendo e semplificando gli adempimenti richiesti al cittadino, riducendo i termini per la conclusione dei provvedimenti e, infine, mirando alla progressiva informatizzazione delle procedure e degli atti.

Anagrafe

Funzione dell'Anagrafe è di registrare nominativamente gli abitanti residenti nel Comune, sia come singoli che come componenti di una famiglia, registrando nel tempo i movimenti della popolazione in entrata(nati e immigrati) e in uscita(morti ed emigrati).

Gli uffici curano quindi la registrazione delle variazioni anagrafiche e la relativa certificazione, il rilascio delle carte di identità, le pratiche di immigrazione e per il cambio di residenza, l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Elettorale

Funzione dell'Ufficio Elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune di Gioia Tauro, di rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio di voto, di assicurare l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.

L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

L'ufficio, inoltre, rilascia le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

Leva

L'Ufficio Leva ha la funzione di gestire gli atti previsti per l'incorporazione nelle forze armate dei cittadini giuridicamente capaci e fisicamente idonei; ora però recenti disposizioni normative hanno sospeso l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005. Poiché trattasi di semplice sospensione, e non di abolizione, rimane di competenza dell'ufficio leva comunale la procedura relativa alla formazione della lista di leva e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio del comune ,dell'elenco delle iscrizioni dei giovani diciassetenni.

SCHEDE INFORMATIVE

Essere cittadino

- Acquisire la cittadinanza Italiana
- Ottenere la carta d'identità
 - ⇒ Carta d'identità
 - ⇒ Carta d'identità per minori
- Essere iscritti nelle liste elettorali
- Essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini dell'Unione Europea
- Votare con la tessera elettorale
- Esercitare il diritto di voto in casi particolari
 - ⇒ Annotazione permanente del diritto di voto assistito
 - ⇒ Voto in case di cura, luoghi di detenzione e comunità
- Fare il presidente o lo scrutatore di seggio
- Fare il giudice popolare

Trasferirsi all'Estero

- Iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

Avere una casa

- Richiedere il numero civico
- Cambiare casa
 - ⇒ Cambiare indirizzo nel Comune di Gioia Tauro
 - ⇒ Cambiare Comune di residenza
 - ⇒ Arrivare dall'Estero.

Acquisire la cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione.

I PRINCIPI SU CUI SI BASA LA CITTADINANZA ITALIANA SONO:

- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza "iure sanguinis"
- l'acquisto "iure soli" (per nascita sul territorio) in alcuni casi
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita della cittadinanza

Le informazioni più dettagliate in materia sono rinvenibili sul sito del Ministero dell'Interno che ha predisposto anche alcune pagine di guida su come fare per ottenere la cittadinanza italiana .

Il cittadino al quale è stato notificato il decreto di cittadinanza da parte della Prefettura, deve contattare l'Ufficio Stato Civile al numero 0966/508216 o recarsi personalmente , dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, per concordare l'appuntamento per la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Documenti da presentare

- documento di identità;
- Decreto di concessione;
- Atto di nascita tradotto e legalizzato;

L'ufficio di Stato Civile del Comune di Gioia Tauro presta assistenza al cittadino che ne abbia necessità previo appuntamento telefonico al numero 0966/508214, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

Costi Nessuno

Avere una casa

Cambiare casa

Cambiare Comune di residenza

Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un Comune diverso da quello di provenienza.

L'iscrizione all'Anagrafe del Comune di Gioia Tauro è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente ed alla conclusione della pratica di cancellazione da parte del Comune di provenienza.

Documenti da presentare

- modulo di richiesta per iscrizione anagrafica compilato;
- codice fiscale dei componenti il nucleo familiare interessati al cambio di residenza;
- documento di identità e, per gli stranieri, passaporto e permesso o carta di soggiorno in originale in corso di validità per ogni componente il nucleo familiare;
- copia dei libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e della patente dei componenti il nucleo familiare interessati al cambio di residenza. Viene inoltre richiesto un recapito telefonico, per consentire alla Polizia Municipale di concordare le modalità per la verifica presso l'indirizzo di residenza indicato dal richiedente. Il cambio di residenza non comporta la necessità di aggiornare la Carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Tempi

- L'operatore avvia la pratica allo sportello (URP) nel tempo medio di 15 minuti.
- L'accertamento da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente avviene entro 45 giorni.
- L'operatore, a seguito dell'accertamento positivo della Polizia Municipale, conclude la pratica entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- Il tagliando da apporre sul libretto di circolazione viene inviato a domicilio, a cura della Motorizzazione Civile di Reggio Calabria.

Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Nessun costo

Cambiare casa

Per gli stranieri che arrivano dall'Estero o da altro Comune

Il cittadino straniero che risiede in modo stabile sul territorio del comune di Gioia Tauro per un periodo superiore ai tre mesi, proveniente da altro Comune o dall'Estero, è tenuto a richiedere all'Ufficiale d'Anagrafe l'iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari conviventi. Tale iscrizione è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale all'indirizzo indicato dal richiedente.

Documenti da presentare

a) Per i cittadini comunitari

Il D. Lgs. N 30/2007 ha abrogato la carta soggiorno per i cittadini comunitari, a partire dall'11/04/2007 è competenza del Comune provvedere al rilascio dell'attestazione della regolarità di soggiorno.

b) Per i cittadini extra comunitari

- Passaporto in corso di validità o documento di identificazione equipollente rilasciato dal paese di origine
- Permesso o carta di soggiorno
- Codice fiscale di ogni componente il nucleo familiare

Tempi

- L'operatore avvia la pratica allo sportello nel tempo medio di 15 minuti.
- La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro due giorni lavorativi della dichiarazione resa o inviata al comune di provenienza per la relativa cancellazione o la conferma dei dati anagrafici, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e, potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
- L'accertamento avviene da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente, entro 45 giorni. Trascorsi i 45 giorni senza alcuna comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio- assenso, art.20 legge 241/1990)

Avere una casa

Cambiare casa

Cambiare indirizzo nel Comune di Gioia Tauro

Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti.

E' possibile richiedere il cambio di indirizzo presso l'Ufficio dell'Anagrafe presso lo Sportello. L'evasione della pratica del cambio di indirizzo nel Comune di Gioia Tauro prevede anche l'accertamento della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.

Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui seguenti documenti:

- ⇒ libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo;
- ⇒ tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo.

Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Grazie ai collegamenti informatici esistenti, l'Anagrafe comunale fornisce l'informazione delle variazioni di indirizzo intervenute all'anagrafe sanitaria (ASL), all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e agli altri servizi comunali.

Documenti da presentare

- documento di identità del richiedente il cambio di indirizzo;
- codice fiscale dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo;
- copia dei libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e della patente dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo.

Viene inoltre richiesto un recapito telefonico per consentire alla Polizia Municipale di concordare le modalità per la verifica presso il nuovo indirizzo di residenza indicato dal richiedente.

- L'operatore avvia la pratica allo sportello nel tempo medio di 15 minuti.
- L'accertamento da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente, avviene entro 45 giorni.
- L'operatore conclude la pratica dal ricevimento del verbale positivo della Polizia Municipale.
- Il tagliando da apporre sul libretto di circolazione, viene inviato a domicilio, a cura della Motorizzazione di Reggio Calabria.
- Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio, prima della consultazione elettorale più imminente.

Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Nessun costo

Trasferirsi all'estero

Iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia.

Il Comune di Gioia Tauro iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente:

- ⇒ i cittadini di Gioia Tauro, dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi;
- ⇒ i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto a Gioia Tauro;
- ⇒ coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero.

Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente:

- di fruire dei servizi consolari;
- di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti;
- di esercitare con regolarità il diritto di voto.

La recente legislazione in materia, ha previsto che entro i sei mesi successivi all'iscrizione all'AIRE, i Comuni provvedano a confermare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio l'effettività della cessata residenza del precedente domicilio fiscale. La Legge prevede un periodo triennale, a partire dall'iscrizione all'AIRE, in cui il cittadino è "sottoposto a vigilanza" da parte del Comune e dall'Agenzia delle Entrate.

L'Iscrizione può avvenire:

- a seguito di ricezione da parte del Comune della comunicazione del Consolato;
- presentando domanda di preiscrizione da parte del cittadino che intende trasferirsi all'estero;
- d'ufficio, nel caso in cui i cittadini non abbiano provveduto, ma gli uffici competenti in base ai dati in loro possesso ne siano a conoscenza.

In entrambi i casi l'Ufficio AIRE provvederà ad informare il cittadino dell'avvenuta iscrizione tramite il Consolato di residenza.

Il cittadino iscritto all'A.I.R.E. ha l'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all'interno del medesimo Stato o il trasferimento in altro Stato estero.

Documenti da presentare

- documento di identità;
- domanda da presentare su modulo prestampato di iscrizione o cambio indirizzo o trasferimento.

Tempi

- L'operatore riceve l'istanza di preiscrizione allo sportello in un tempo medio di 15 minuti.
- L'iscrizione avviene entro 3 giorni dalla ricezione della conferma (consolare) dell'effettiva residenza all'estero da parte del consolato;
- Il cambio di indirizzo o trasferimento in altro Stato estero avviene entro 3 giorni dal ricevimento della documentazione dal Consolato competente.

Nessun costo

Carta d'identità: documento cartaceo

Documento disponibile fino all'esaurimento della fornitura da parte del Ministero dell'interno.

Modalità di rilascio e rinnovo

Il rilascio o il rinnovo della carta d'identità avviene contestualmente alla domanda del cittadino residente.

Il rinnovo può essere richiesto a partire da 6 mesi prima della scadenza del documento. L'Anagrafe invita il cittadino, con comunicazione personale, al rinnovo del documento.

E' possibile ottenere il rilascio della carta d'identità presso l'ufficio dell'Anagrafe .

Documenti da presentare

- n°3 foto tessera recenti, uguali tra loro, senza copricapo. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che professino culti religiosi che ne obbligano l'uso;
- per i cittadini stranieri, è necessario presentare un documento di identità e il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura.

In caso di rinnovo occorre presentare anche la carta d'identità scaduta o altro documento di identificazione valido. Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuato presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato. Se si richiede un duplicato della carta in corso di validità perché questa si è deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il riconoscimento.

Validità documento

10 anni dalla data di rilascio

Costi

5,42 Euro e 10,59 Euro per il duplicato.

Carta di identità per minori: da 0 a 3 anni non compiuti e da 3 anni a 18 anni non compiuti

Modalità di rilascio

Il ragazzo minorenni deve presentarsi accompagnato da un genitori convivente, munito di un proprio documento di riconoscimento.

Convalida per l'espatrio

Per ottenere la validità all'espatrio della carta è necessario la firma contestuale di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà parentale. In caso di impossibilità di uno o dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.

Il rilascio della carta di identità per i minori ha le seguenti validità:

- Per i minori da 0 a 3 anni non compiuti la validità è tre anni;
- Dai 3 ai 18 anni non compiuti la validità è cinque anni.

COSTI

5,42 Euro e 10.59 per il duplicato.

Essere iscritti nelle liste elettorali

Aggiornamenti ed iscrizioni alle liste elettorali

L'Ufficio Elettorale del Comune di Gioia Tauro provvede d'ufficio all'iscrizione dei nominativi dei nuovi elettori ed all'aggiornamento delle liste elettorali:

⇒ sono iscritti nelle liste i cittadini che hanno compiuto il 18° anno d'età, coloro che hanno trasferito la loro residenza da altro Comune o coloro che hanno acquisito il diritto di voto in base alla normativa vigente;

⇒ sono cancellati i cittadini trasferitisi presso altri Comuni e coloro che hanno perduto il diritto elettorale in base a disposizioni di Legge.

Contro le operazioni di revisione delle liste elettorali è ammesso il ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso deve essere redatto su carta semplice salvo i casi particolari previsti dalla Legge. Ammissione al voto su domanda dell'elettore

Un cittadino con capacità elettorale e residente nel Comune di Gioia Tauro che non risulti iscritto nelle liste elettorali può richiedere l'ammissione al voto presentando la domanda all'Ufficio Elettorale.

Essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini dell'Unione Europea

I cittadini stranieri dei Paesi dell'Unione Europea residenti a Gioia Tauro possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circostrizionali.

La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte deve essere presentata:

- per le elezioni europee, non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione elettorale;
- per le elezioni amministrative comunali, non oltre il 5° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

⇒ La domanda deve essere redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito del Comune di Gioia Tauro

. ⇒ La consegna della domanda può essere delegata ad altra persona che dovrà presentare, in allegato alla domanda, una fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente l'iscrizione.

⇒ L'iscrizione resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato. I cittadini iscritti nelle liste ricevono al proprio domicilio la tessera elettorale. Qualora la domanda non fosse accolta, il cittadino riceve dall'Ufficio Elettorale tutte le informazioni utili per l'inoltro di un eventuale ricorso da predisporre secondo la normativa vigente.

Votare con la tessera elettorale

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il tradizionale certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale, un documento a carattere strettamente personale, che l'elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni elettorali, anche referendarie, e che deve essere pertanto conservato con la massima cura.

Consegna della tessera elettorale

La tessera è valida per 18 votazioni e viene consegnata direttamente al domicilio dei nuovi elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati del Comune. In caso di mancato recapito è possibile ritirare la tessera presso l'Ufficio Elettorale. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto

L'Ufficio Elettorale provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale quando si verifica uno dei seguenti casi:

- ⇒ l'elettore cambia residenza nell'ambito del Comune;
- ⇒ i confini della vecchia sezione elettorale vengono modificati;
- ⇒ la sede del seggio elettorale viene trasferita in un nuovo edificio.

L'Ufficio Elettorale invia, tramite posta, un tagliando adesivo di colore rosa contenente i dati aggiornati, che il titolare deve applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi.

Ai cittadini che si trasferiscono a Gioia Tauro da un altro Comune viene recapitata una nuova tessera e ritirata quella in loro possesso.

Duplicato

In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere un duplicato della tessera presentando domanda all'Ufficio Elettorale su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio stesso

- ⇒ se la tessera è deteriorata, il cittadino riconsegna quella in suo possesso;
- ⇒ in caso di furto o smarrimento, il cittadino compila e sottoscrive presso l'Ufficio Elettorale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato. Tempi L'aggiornamento e il rilascio di nuove tessere avviene con cadenza semestrale ed in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Il rilascio del duplicato della tessera è immediato. All'indizione delle elezioni, si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per richiedere il duplicato della tessera, al fine di evitare inutili code e attese agli sportelli.

Nessun costo

Esercitare il diritto di voto in casi particolari

Annotazione permanente del diritto di voto assistito

L'elettore affetto da grave infermità che non consenta l'autonoma espressione del voto senza l'aiuto di un accompagnatore di fiducia, può rivolgere domanda all'Ufficio Elettorale per l'annotazione del diritto al voto assistito mediante l'apposizione di uno specifico simbolo sulla tessera elettorale personale. Quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo nella tessera elettorale personale oppure quando l'impedimento non sia evidente o sia solo temporaneo esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali.

Documenti da presentare

- domanda da compilare su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Elettorale;
- documentazione medica rilasciata dal Servizio Sanitario
- tessera elettorale.

Tempi Immediati

L'annotazione sulla tessera avviene contestualmente alla presentazione della documentazione completa.

Nessun costo

Voto in case di cura, luoghi di detenzione e comunità

L'elettore può esercitare il voto presso la casa di cura, il luogo di detenzione o la comunità presso la quale si trova al momento delle consultazioni elettorali.

Documenti da presentare

- domanda da compilare su modulo prestampato disponibile presso la struttura stessa. L'Ufficio Elettorale provvederà al rilascio dell'attestazione che, unitamente alla tessera elettorale, dà diritto ad esercitare il voto presso la struttura medesima.

Tempi Di norma entro 24 ore dalla ricezione della domanda.

Nessun costo

Fare il presidente o lo scrutatore di seggio

Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere iscritti al relativo Albo.

L'iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:

- per l'Albo dei presidenti di seggio occorre:
 - ⇒ essere elettore del Comune di Gioia Tauro;
 - ⇒ essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado;
 - ⇒ non avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;
 - ⇒ non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 - ⇒ non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate);
 - ⇒ non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
 - ⇒ non essere Segretario Comunale, né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'Ufficio Elettorale;
 - ⇒ dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni;
 - ⇒ fare domanda entro il mese di ottobre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

- per l'Albo degli scrutatori occorre:
 - ⇒ essere elettore del Comune di Gioia Tauro;
 - ⇒ avere assolto agli obblighi scolastici;
 - ⇒ non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 - ⇒ non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate);
 - ⇒ non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
 - ⇒ non essere Segretario Comunale, né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'Ufficio Elettorale;
 - ⇒ dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni;
 - ⇒ fare domanda entro il mese di novembre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

La domanda di iscrizione:

- deve essere redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito del Comune di Gioia Tauro
- deve essere presentata, a seguito di avviso pubblico, all'Ufficio Elettorale
- può essere consegnata anche da altra persona

Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di scrutatore o di presidente di seggio deve presentare entro il 31 dicembre:

- domanda di cancellazione dagli Albi, in carta semplice all'Ufficio Elettorale

Entro il 15 di gennaio di ciascun anno, la Commissione Elettorale procede all'iscrizione dei richiedenti nell'Albo degli scrutatori. Il Sindaco, sentito l'Ufficio Elettorale, formula alla Corte

d'Appello di Reggio Calabria una proposta di nominativi per l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Comune affigge all'Albo Pretorio, per la durata di 15gg, l'elenco degli scrutatori idonei. A coloro che non siano stati inclusi negli Albi, il Sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione Elettorale Comunale, indicandone i motivi. In occasione delle consultazioni elettorali i presidenti di seggio sono nominati dalla Corte di Appello Reggio Calabria ;

gli scrutatori di seggio sono nominati dalla Commissione Elettorale che procede anche alla redazione della graduatoria degli scrutatori supplenti. Le nomine dei titolari vengono notificate agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. L'eventuale impedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica; in sostituzione, il Sindaco nomina gli scrutatori supplenti la cui notifica della nomina deve avvenire non oltre il terzo giorno precedente la data delle elezioni.

Nessun costo

Fare il giudice popolare

Per poter svolgere le funzioni di giudice popolare è necessario essere iscritti al relativo Albo.

Per iscriversi all'Albo dei giudici popolari occorre:

- ⇒ avere un'età compresa fra i 30 e 65 anni
- ⇒ essere elettore del Comune di Gioia Tauro
- ⇒ essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (per giudice popolare in Corte d'Assise)
- ⇒ essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado (per giudice popolare in Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello)
- ⇒ fare domanda entro il mese di luglio di ogni anno dispari, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico.

La domanda, una volta che sia stata accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

La domanda di iscrizione:

- deve essere redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Elettorale

. Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di giudice popolare deve presentare entro il mese di luglio di ogni anno dispari:

- domanda di cancellazione dall'Albo, in carta semplice

Tempi Entro il 10 settembre degli anni dispari il Sindaco trasmette al Tribunale di Gioia Tauro gli elenchi contenenti le proposte delle nuove iscrizioni.

Certificazioni

Certificazioni elettorali

Sono previste le seguenti tipologie di certificazione, da richiedere presso l'ufficio Elettorale:

- Iscrizione alle liste elettorali e godimento dei diritti politici (anche di tipo storico);
- Dichiarazione di svolgimento della funzione di componente di seggio elettorale;
- Certificato cumulativo (iscrizione alle liste elettorali, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), rilasciato anche dall'ufficio anagrafe;
- Certificazione, anche collettiva, della qualità di elettore per i sottoscrittori di liste di candidati o di referendum.

Documenti da presentare

- Documento di identità;
- Autorizzazione da parte dei presentatori delle liste di candidati o di promotori dei referendum per la richiesta di rilascio dei certificati dei sottoscrittori.

Tempi

I certificati vengono rilasciati immediatamente o nel più breve tempo possibile, se devono essere effettuate verifiche istruttorie da parte dell'ufficio elettorale.

La certificazione della qualità di elettore dei sottoscrittori di liste di candidati o di referendum e la certificazione della qualità di elettore dei candidati sono rilasciate nei termini previsti dalla Legge.

Costi

Euro 16,00 per marca da bollo se prevista

Nessun costo per gli atti concernenti in genere l'esercizio dei diritti elettorali.

Richiesta di costituzione di famiglia anagrafica con vincoli affettivi

Il Comune di Gioia Tauro riconosce la possibilità di ricevere l'attestazione anagrafica di convivenza per coloro che, sono legati “..da vincoli affettivi” e sono “coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.

In questo caso all'atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d'anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell'intestatario della scheda di nuova famiglia, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata.

Nel caso di coabitazione per “vincoli affettivi o per reciproca assistenza morale e/o materiale”, la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell'ufficiale d'anagrafe incaricato.

I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all'ufficiale d'anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato, secondo il modulo predisposto.

In presenza di tale richiesta, l'ufficiale d'anagrafe, una volta verificata:

- La dichiarazione sottoscritta dagli interessati;
- L'esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell'ufficio, rilascia l'attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli effettivi”, secondo il modulo predisposto allo scopo.

Nel caso in cui la richiesta sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta, l'ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi o per reciproca assistenza morale e/o materiale, contestualmente alla richiesta di attestazione.

Sposarsi

La domanda di matrimonio con rito civile o religioso deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile. Per le pubblicazioni gli interessati, o persona da loro incaricata, devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile preferibilmente 60 giorni prima della data prevista per il matrimonio. Successivamente, viene concordato un appuntamento con i futuri sposi per la firma della pubblicazione e nel frattempo l'ufficio provvede alle verifiche e alla produzione dei documenti necessari. Le pubblicazioni rimangono esposte 8 giorni sul sito on line del Comune di Gioia Tauro. Alla scadenza dell'affissione e di ulteriori tre giorni previsti per eventuali ricorsi di terze persone in Tribunale, viene rilasciato il nulla osta alla cerimonia. Il matrimonio in ogni caso deve svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione. Costi una marca da bollo (da Euro 14,62) se i futuri sposi sono entrambi residenti a Gioia Tauro due marche da bollo, se i futuri sposi non sono entrambi residenti a Gioia Tauro.

Celebrazione del matrimonio Civile nel Comune di Gioia Tauro

Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazione. La cerimonia, celebrata presso la Residenza Municipale o Palazzo Baldari può avvenire nell'ordinario orario di servizio dal lunedì al venerdì e in giorni diversi su autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Matrimonio celebrato fuori il Comune di Gioia Tauro qualora gli sposi intendano celebrare il matrimonio in altro Comune in Italia, dopo avere effettuato le pubblicazioni, l'Ufficio matrimoni comunale rilascia apposita delega, in caso di matrimonio civile, o la necessaria certificazione, in caso di matrimonio religioso. Sarà poi cura degli interessati prendere contatti con il Comune / istituzione religiosa per la celebrazione.

Costi Nessun

Celebrazione matrimonio Palazzo Storico (Baldari)

Gli sposi che intendono celebrare il proprio matrimonio nella sede di Palazzo Baldari dovranno rivolgersi all'Ufficio Stato Civile per la prendere visione del relativo regolamento.

Unioni civili

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

- non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016)
- non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.)
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.)
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016)

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

- **Diritto agli alimenti:** all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

- **Diritti successori:** il comma 21 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

- **In caso di decesso:** in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

- **Scioglimento dell'unione civile:** l'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse

unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all'estero:

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l'atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili.

Cittadini stranieri

Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come si costituisce un'Unione Civile

Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso, presentano congiuntamente, richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Il processo verbale: nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Il processo verbale redatto dall'ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data, non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso, in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Per richiedere la costituzione di un'Unione Civile

Si può fissare un appuntamento presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Gioia Tauro,

I richiedenti si presenteranno all'appuntamento con i seguenti documenti:

- documento d'identità
- copia dei documenti d'identità dei due testimoni

In tale sede l'ufficiale di stato civile procederà alla redazione del processo verbale che andrà sottoscritto dalle parti.

La costituzione dell'unione

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, nella casa comunale, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

SEPARAZIONI E DIVORZI

Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile. L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014. In particolare i coniugi possono chiedere, congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a Gioia Tauro, tutti e due o almeno uno dei due;
- abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Gioia Tauro;
- se sposati all'estero, abbiano trascritto a Gioia Tauro l'atto di matrimonio;
- non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Non è richiesta alcuna certificazione, in quanto sarà cura dell'ufficiale di stato civile acquisire tutti i dati necessari, viene solo richiesto il documento d'identità, apposita dichiarazione dove i coniugi andranno a dichiarare di non avere figli minori, disabili ed economicamente non autosufficienti.

In caso di divorzio viene richiesta copia della sentenza di separazione omologata dal Tribunale competente almeno sei mesi prima o, un anno prima se trattasi di sentenza giudiziale, ai sensi della Legge 6 maggio 2015, n. 55 che ha modificato i termini di separazione previsti dalla L. 898/1970 in materia di divorzio; oppure firma dell'atto consensuale di separazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art 12 della legge 162/2014, almeno sei mesi prima.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto per confermarlo.

La data di conferma verrà concordata con i coniugi in fase di redazione del primo atto e in tale

occasione verrà rilasciato ai coniugi l'appuntamento per la redazione del secondo atto di conferma. Tale appuntamento non potrà essere spostato e la mancata comparizione dei coniugi per la conferma, rende nullo l'accordo.

Se confermato l'atto di separazione o divorzio decorre dalla data della firma del primo atto.

Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio in forma consensuale di fronte all'ufficiale di stato civile, tale dichiarazione potrà contenere anche la revisione della somma già concordata dell'"assegno di mantenimento". L'ufficiale di stato civile potrà pertanto ricevere nell'accordo di separazione o divorzio le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell'altro, ma non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa limitandosi a recepire quanto concordato consensualmente tra le parti.

Restano esclusi i trasferimenti di beni e patrimoniali nonché la cd liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione di divorzio.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso sia per le separazioni e per i divorzi.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge)

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.

Avere un Figlio

Denuncia di nascita

Quando avviene una nascita e' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:

- l'ospedale o la casa di cura dove e' avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata
- il Comune nel cui territorio e' avvenuta la nascita
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita,
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti,
- il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata:

- entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita,
- entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori. In entrambi i casi la dichiarazione è resa da uno solo dei genitori, se coniugati; personalmente da entrambi i genitori se non coniugati; un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Il bambino è cittadino italiano se uno dei genitori è italiano.

Documenti da presentare se si rende la dichiarazione all'ufficio di stato civile

- documento di identità del genitore;
- documento di identità di entrambi i genitori se non coniugati;
- attestato di nascita rilasciato dall'ospedale.

Costi:Nessuno

Riconoscimento figlio naturale

Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche dopo la nascita con:

- dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune,
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare,
- con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento.

Riconoscimento di un figlio naturale presso lo Stato Civile

Nel caso il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, la pratica può venir avviata con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile da parte del cittadino che intende riconoscere un figlio. L'Ufficio di stato civile acquisisce la documentazione occorrente. Nel caso di riconoscimento di figlio minorenni:

- se il bambino è minore di 16 anni è necessaria la dichiarazione di assenso dell'altro genitore che ha già riconosciuto il figlio;
- se il minore ha un'età compresa tra i 16 e 18 anni, è necessaria la dichiarazione di assenso del minore stesso .

La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell'interesse del minore. Nel caso di riconoscimento di persona maggiorenne è necessaria la dichiarazione di assenso dell'interessato. Nell'evenienza di acquisizione della paternità, il Tribunale minorile attribuisce il nuovo cognome e l'Ufficio di stato civile effettua d'ufficio le necessarie comunicazioni di variazione all'Anagrafe. Per il riconoscimento dei figli da parte di un genitore non italiano la documentazione necessaria viene fornita dal Consolato di competenza.

Ad espletamento avvenuto delle pratiche, l'Ufficio di stato civile provvede a fissare l'appuntamento con gli interessati per la firma dell'atto.

Adozione

L'istituto dell'adozione ha per fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.

L'ufficio di stato civile nel procedimento adozionale ha la sola competenza della registrazione dell'evento nei registri dello Stato civile.

Le adozioni sono normalmente trascritte d'ufficio su trasmissione del tribunale di competenza, solo in caso di adozione avvenuta all'estero è obbligo dei genitori adottivi presentare direttamente la documentazione per regolarizzare l'evento.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di stato civile tel. 0966/508216 .

Nessun costo

Perdere un proprio caro

La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso da:

- persona incaricata dell'Ospedale o Casa di Cura, in caso di decesso presso una di queste strutture;
- da un familiare del defunto o suo incaricato se il decesso è avvenuto presso l'abitazione.

Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari.

Per la denuncia, occorre produrre all'Ufficiale di Stato Civile:

- certificato medico;
- scheda ISTAT;
- certificato necroscopico;
- nulla osta dell'Autorità Giudiziaria in caso di morte accidentale o sospetta.

Il seppellimento può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Cremazione

occorre:

- l'iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti; oppure
- il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso il testamento deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione; oppure
- una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado).

Occorrono inoltre:

- certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato;
- in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta dell'Autorità Giudiziaria alla cremazione.

Per informazioni circa l'affidamento ai familiari delle ceneri del defunto si invita a rivolgersi direttamente all'Ufficio di Stato Civile.

Rettifiche dati

Per “rettifica” si intende la registrazione negli atti anagrafici delle variazioni conseguenti a provvedimenti degli uffici demografici o a sentenze dell’autorità giudiziaria in materia di stato civile dei cittadini. Il procedimento è a cura dell’ufficiale di Stato Civile

Documenti da presentare:

- documento di identità
- documentazione comprovante l’eventuale dato da modificare

Con documentazione completa, l’aggiornamento dei dati avviene entro 3 giorni.

Regolarizzazione di nomi

Il recente Regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non omogeneo nei documenti (codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro).

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile tel. 0966/508216 che valuterà, caso per caso, la risoluzione del problema.

Documenti da presentare :

- documento di identità
- documentazione comprovante la difformità dei dati Tempi
- L’operatore riceve la richiesta allo sportello nel tempo medio di 10 minuti
- Con documentazione completa, l’aggiornamento dei dati avviene entro 3 giorni.

Fare il militare

Sospensione del servizio di leva obbligatorio

Le disposizioni normative (Legge 331/2000, D.Lgs. 215/2001, Legge 226/2004) hanno sospeso l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005.

Poiché trattasi di semplice sospensione, e non di abolizione, l'ufficio leva comunale continua:

- A provvedere alla formazione della lista di leva e alla conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, dell'elenco delle iscrizioni dei giovani diciassetenni.
- Ad aggiornare d'ufficio i ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che intercorrono tra i comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione maschile.

Autocertificazione

Dal 1° gennaio 2012 ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n.183, i certificati anagrafici sono rilasciati soltanto ad uso privato.

E' vietata la presentazione di certificati agli Organi della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, Scuole ecc...) **e ai privati gestori di pubblici servizi** (acqua, gas, luce,...)

Nei casi in cui non è possibile avvalersi dell'autocertificazione, il cittadino può richiedere presso lo sportello i certificati di:

- Stato di famiglia
- Residenza
- Cittadinanza
- Identità personale
- Cumulativo contenente: iscrizione alle liste elettorali, residenza, cittadinanza, stato di famiglia
- Stato libero
- Residenza per emigrato estero
- Stato di famiglia per emigrato estero
- Stato di famiglia a fronte di decesso
- Storico anagrafico
- Storico di famiglia
- Nascita e matrimonio
- Estratto e copie atto di nascita, matrimonio e morte

Costi

Certificati di stato civile: **nessun costo**

Certificati anagrafici imposta di bollo euro 16,00 + euro 0,52 diritti

storici di famiglia imposta di bollo euro 16,00 + euro 5,16 per ogni componente

“ “ se esente da bollo euro 2,58 per ogni componente

Certificati in carta libera euro 0,26 per diritti

Ai certificati si applicano le esenzioni previste dalla tab D allegata alla legge n. 604 dell'8.06.1962 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.4 della Tariffa – DPR n. 642/1972 le certificazioni anagrafiche richieste da Uffici legali, Notarili, Banche, Assicurazioni, Agenzie per informazioni, recupero credito ecc. ai fini di notifica atti giudiziari sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, come ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni. Relativamente agli Studi legali si ricorda che i certificati richiesti a scopo di notifica atti giudiziari, non sono soggetti all'imposta di bollo, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art.18, comma 2, D.P.R.115/2002. (da dichiarare).

Le autocertificazioni possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del personale allo sportello dell'ente richiedente.

Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo delle dichiarazioni rilasciate, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, per il quale la dichiarazione è stata fornita, fino alla rettifica o integrazione.

La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino produce l'immediato decadimento dei benefici conseguiti e l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

AUTENTICAZIONE

L'autenticazione della firma è possibile per:

- Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese e sottoscritte dal cittadino per attestare stati, fatti e qualità personali di cui sia a diretta conoscenza, riguardanti se stesso o altri, non autocertificabili perché non compresi dalla relativa Legge sull'autocertificazione;
- Istanze rivolte a soggetti diversi dagli Organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi;
- Domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni, contributi) da parte di terze persone
- Liberatorie di assegni
- Passaggi di proprietà di beni immobili registrati.

L'autenticazione di documenti è possibile per:

- Copie conformi all'originale
- Documenti originali e copie da autenticare
- Fotografie da legalizzare esclusivamente per il rilascio di documenti personali.

Documenti da presentare

- documento di identità
- documenti originali e copie da autenticare
- fotografie da legalizzare esclusivamente per il rilascio di documenti personali.

Tempi

L'autenticazione della firma e legalizzazione delle fotografie avviene nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 nel tempo medio di 15 minuti.

Costi

Bollo da € 16,00 più € 0,52 diritti per autenticazione firme su passaggi di proprietà immobili registrati , liberatorie di assegni e istanze in bollo
Diritti 0,26 per autenticazione firma in carta libera

Servizi anagrafici a domicilio

Il servizio è rivolto solo a persone che sono impossibilitate a muoversi

Autenticazione di firma per atti di delega al ritiro documenti

Deve recarsi in anagrafe un parente o altra persona maggiorenne con documento di identità del delegante e il modulo di delega per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà al domicilio per l'autentica; qualora il delegante non fosse in grado di firmare, perché ad esempio analfabeta o perché affetto da un impedimento fisico, il pubblico ufficiale dell'anagrafe accertatosi della sua identità accoglierà la sua dichiarazione.

L'impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere.

Autentica di firma su ogni documento

Deve recarsi in anagrafe un parente o altra persona maggiorenne con il documento oggetto dell'autentica, per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà al domicilio per l'autenticazione. Anche in questo caso il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a sottoscrivere.

Rilascio carta d'identità

Un parente o persona maggiorenne deve recarsi all'anagrafe con un documento e tre fotografie (uguali e recenti) della persona impossibilitata a muoversi, per prenotare il documento e fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà a domicilio.

Legalizzazione fotografie

Un parente o altra persona maggiorenne deve recarsi all'anagrafe con un documento della persona che chiede la legalizzazione e la fotografia da legalizzare, per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà a domicilio.

Passaggio di proprietà di autoveicoli

Un parente o altra persona maggiorenne deve presentarsi all'anagrafe con il certificato di proprietà o con il foglio complementare per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà a domicilio per l'autenticazione della firma. Anche in questo caso il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a sottoscrivere. L'autentica della firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell'atto e delle dichiarazioni contenute, ma verifica solo l'identità del venditore che firma.

Tempi

L'uscita del funzionario, che si recherà a domicilio, deve essere preventivamente richiesta.

Costo

Il servizio è gratuito, si paga al momento della prenotazione bollo (se richiesto) e diritti:

- Euro 0,26 per diritti di segreteria se in carta libera
- Euro 16,00 + euro 0,52 per diritti di segreteria se in carta da bollo
- Euro 5,42 per la carta d'identità

Diritti e Doveri

Il personale

- assiste l'utente con cortesia, correttezza, competenza, disponibilità, imparzialità, riservatezza e senza discriminazione alcuna;
- garantisce l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel rispetto dei tempi stabiliti.

L'utente

- rispetta gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il divieto di fumare.
- È cortese, corretto e disponibile con il personale; è preciso e collaborativo nel fornire tutte le informazioni richieste.

E inoltre ricorda che...

Di venire allo sportello nelle fasce orarie prestabilite

... eviterai di ricevere dei rifiuti!

Se ti informi sulle procedure e sui documenti necessari

...potrai evitare di perdere tempo!

Se porti con te tutti i documenti richiesti

...eviterai di dover tornare e sarai in grado di fornire informazioni esatte!

E comunque , se hai bisogno di noi...

Sei il benvenuto!

Diritti e doveri

MODULO DI RECLAMO

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali disservizi.

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

e-mail _____

OGGETTO DEL RECLAMO:

Data _____

Firma _____

Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni:

Uso	Riferimento normativo	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all' elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione candidature, ecc.).	DPR 642/72 Tab. B art. 1	ESENTE	ESENTE
Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare .	DPR 642/72 Tab. B art. 2	ESENTE	ESENTE
Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari .	DPR 642/72 Tab. B art. 3	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell' applicazione delle leggi tributarie .	DPR 642/72 Tab. B art. 5	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.	DPR 642/72 Tab. B art. 5	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi.	DPR 642/72 Tab. B art. 8	ESENTE	ESENTE
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.	DPR 642/72 Tab. B art. 8bis	ESENTE	€ 0,26
Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS) .	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE	ESENTE
Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari .	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE	€ 0,26
Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento .	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per l' iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, scuola materna, e scuola dell'obbligo , per l'ottenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche .	DPR 642/72 Tab. B art. 11	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani.	DPR 642/72 Tab. B art. 12	ESENTE	€ 0,26
Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari .	DPR 642/72 Tab. B art. 21bis	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative .	DPR 642/72 Tab. B art. 22	ESENTE	€ 0,26

Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.).	DPR 642/72 Tab. B art. 24	ESENTE	€ 0,26
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).	DPR 642/72 Tab. B art. 27bis	ESENTE	ESENTE
Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n° 159).	DPR 601/73 art. 15	ESENTE	€ 0,26
Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito cinematografico, il credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 29.11.1989 n° 452200).	DPR 601/73 art. 16	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra .	DPR 915/78 art. 126	ESENTE	ESENTE
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra .	Legge 593/81 art. 12	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l' adozione e l'affidamento di minori .	Legge 184/83 art. 82	ESENTE	ESENTE
Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).	Legge 74/87 art. 19	ESENTE	ESENTE
Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie.	Legge 370/88 art. 1	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per l' iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria .	Legge 405/90 art. 7	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica .	Legge 537/93 art. 16	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari .	DPR 54/2002 art. 5	ESENTE	€ 0,26